

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE**



Approvato con deliberazione Consigliare n° 89 del 18/11/1993

Modificato con delibera CC n° 33 del 27/09/2012

INDICE

Capo 1 Disposizioni generali.....	5
Art. 1 “Oggetto e finalità del presente regolamento”.....	5
Art. 2 “interpretazione del Regolamento”.....	5
Art. 3 Ruolo e funzioni del consiglio.....	5
Capo 2 -I Consiglieri Comunali.....	5
Art. 4 Ruolo – facoltà e Diritti.....	5
Art. 5 Diritto all’informazione.....	6
Art. 6 Doveri.....	6
Art. 7 Gruppi.....	7
Capo 3 Le Commissioni.....	7
Art. 8 Commissioni Permanenti.....	7
Art. 9 Commissioni di indagine.....	8
Capo 4 -Attività preparatoria.....	8
Art. 10 Attribuzioni del Sindaco.....	8
Art. 11 Sindaco - Assenza od impedimento temporaneo - Funzioni vicarie.....	8
Art. 12 Sessioni del Consiglio.....	9
Art. 13 Convocazioni.....	9
Art. 14 Avviso di convocazione.....	9
Art. 15 Ordine del giorno.....	9
Art. 16 Pubblicazione e diffusione.....	9
Art. 17 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno.....	9
Art. 18 Termini per la consegna avviso.....	9
Art. 19 Convocazione d'urgenza.....	10
Art. 20 Deposito e consultazione di atti.....	10
Capo 5 - Le adunanze.....	10
Art. 21 Adunanze.....	10
Art. 22 Partecipazione dell'Assessore non consigliere.....	10
Art. 23 Luogo di svolgimento.....	10
Art. 24 Adunanze pubbliche.....	10
Art. 25 Adunanze segrete.....	11
Art. 26 Adunanze "aperte".....	11
Art. 27 Aggiornamento della seduta.....	11
Capo 6 - Svolgimento delle sedute consiliari.....	11
Art. 28 Apertura della seduta.....	11
Art. 29 Nomina degli scrutatori.....	11
Art. 30 Comunicazioni del Sindaco.....	11
Art. 31 Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale.....	12
Art. 32 Argomenti all’ordine del giorno.....	12
Art. 33 Ordine di trattazione degli argomenti.....	12
Art. 34 Apertura della discussione.....	12
Art. 35 Intervento dei consiglieri.....	12
Capo 7 Dichiarazioni di voto e votazioni.....	12
Art. 36 Dichiarazioni di voto.....	12
Art. 37 Sistemi di votazione.....	12
Art. 38 Approvazione delle proposte.....	13
Art. 39 Votazione palese.....	13
Art. 40 Votazione segreta.....	13
Art. 41 Votazione per singole parti.....	13
Art. 42 Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione.....	13
Art. 43 Votazione infruttuosa per parità di voti.....	14
Art. 44 Nomina di rappresentanti della minoranza.....	14
Art. 45 Scrutinio.....	14
Art. 46 Proclamazione dell'esito della votazione.....	14

Art. 47	Attribuzioni del Presidente.....	14
	Capo 8 - Disciplina durante le sedute.....	14
Art. 48	Disciplina dei consiglieri.....	14
Art. 49	Tumulto in aula.....	14
Art. 50	Disciplina del pubblico.....	14
Art. 51	Servizio di polizia durante la seduta.....	15
	Capo 9 - Partecipazioni extraconsiliari ed esterne.....	15
Art. 52	Convocazione degli assessori extraconsiliari.....	15
Art. 53	Partecipazione del Segretario.....	15
Art. 54	Compiti del Segretario.....	15
Art. 55	Partecipazione dei responsabili di servizio, dei tecnici esterni e dei revisori dei conti....	15
	Capo10 - Verbali.....	15
Art. 56	Redazione del processo verbale delle sedute.....	15
Art. 57	Contenuto del verbale.....	15
Art. 58	Approvazione e rettifiche dei verbali.....	16
Art. 59	Registrazione delle sedute.....	16
	Capo 11 Disposizioni transitorie e finali.....	16
Art. 60	Entrata in vigore.....	16

Capo 1 - Disposizioni generali

Art. 1 “Oggetto e finalità del presente regolamento”

1 - Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale in conformità con le Leggi e lo Statuto Comunale.

2 - Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa dei quali il Consiglio comunale è dotato secondo l'art. 38, terzo comma, del Testo Unico 267/2000.

Art. 2 “interpretazione del Regolamento”

1 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Presidente.

2 - Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Commissione Consiliare preposta alla trattazione degli Affari Istituzionali, la quale decide se accogliere o meno l'interpretazione.

3 - Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali durante le adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Presidenti dei gruppi presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo e terzo comma.

4 - L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3 Ruolo e funzioni del consiglio

1 - Il Consiglio Comunale è l'organo rappresentativo della comunità. Il presente Regolamento, nel rispetto della Legge e dello Statuto, disciplina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo.

Capo 2 – I Consiglieri Comunali

Art. 4 – Ruolo - Facoltà e Diritti

1 - I Consiglieri Comunali nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto rappresentano l'intera comunità e agiscono nell'interesse della stessa.

2 - I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politico-amministrativa, culturale, economica e sociale del paese.

A tal fine, ove non vi si dedichi una specifica seduta consiliare ai sensi del successivo art. 57, il tempo massimo per la loro complessiva trattazione in ogni seduta consiliare non può superare i sessanta minuti.

3 - **L'interrogazione** consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco, per sapere se una determinata circostanza sia vera; se alcune informazioni su taluni fatti siano pervenute al Sindaco; se tali informazioni siano esatte; se il Sindaco intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso, o intenda prendere, alcuna risoluzione su oggetti determinati.

L'interrogazione è presentata verbalmente o per iscritto, senza motivazione.

4 - **L'interpellanza** consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi e gli intendimenti della sua azione e di quella della Giunta.

Essa è presentata per iscritto, senza motivazione.

5 - **La mozione** consiste nell'invito, rivolto al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, anche se essa abbia già formato oggetto di interrogazione o interpellanza ed allo scopo di promuovere l'attività della Giunta e del Consiglio.

Le mozioni devono essere sottoscritte da almeno tre Consiglieri.

Le mozioni vengono iscritte, di norma, all'ordine del giorno della seduta del Consiglio successiva alla data di presentazione.

Le interrogazioni e le interpellanze possono anche essere a risposta scritta, in tale caso, devono essere formulate in modo il più possibile conciso, dovranno essere trasmesse, debitamente sottoscritte, per lettera, al Sindaco, che provvederà, con il suo staff, all'istruttoria tramite i competenti Assessorati.

Il Sindaco, o per lui l'Assessore delegato alla materia cui si riferiscono le interrogazioni o le interpellanze, deve rispondere per iscritto entro trenta giorni dalla stessa o nella seduta consiliare successiva alla data di presentazione.

È data facoltà ai Consiglieri di presentare al Presidente, in forma scritta, in apertura di seduta, mozioni che abbiano per oggetto quello di provocare una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato.

Detti argomenti debbono essere discussi ed eventualmente approvati nel corso della seduta.

Le interrogazioni e le interpellanze possono anche essere presentate per la discussione in Consiglio.

6 - L'interrogante non può parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il Sindaco o chi per lui vi abbia dato risposta e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.

Il tempo destinato per tali dichiarazioni non può eccedere i cinque minuti.

L'interpellante svolge la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o chi per lui; dopo la risposta egli dichiara se sia o no soddisfatto e per quali ragioni.

Il tempo concesso per la formulazione dell'interpellanza è di 5 minuti, per la risposta del Sindaco o Assessore o altro delegato per la replica di 5 minuti, la discussione si chiude con la motivata dichiarazione dell'interpellante non superiore a 5 minuti.

Qualora l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla trattazione della sua domanda, questa si intende rinviata ad altra seduta utile.

7 - I Consiglieri, nel presentare l'interrogazione o l'interpellanza, hanno facoltà di chiedere risposta scritta che dovrà essere fornita dal Sindaco o a cura dell'Assessore al ramo, entro trenta giorni dalla ricezione. In tal caso non vi sarà trattazione in Consiglio.

Su richiesta del Sindaco, il Consiglio, su parere della conferenza dei Capi Gruppo, può consentire che mozioni relative a fatti od argomenti identici o connessi formino oggetto di una sola discussione.

La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte del proponente primo sottoscrittore, nel tempo massimo di dieci minuti, a cui seguiranno, eventualmente, i primi sottoscrittori delle mozioni collegate. Nella discussione sulla mozione possono intervenire tutti i Consiglieri per un solo intervento e per un tempo massimo di cinque minuti.

Nel caso di mozioni collegate, il diritto di concludere la discussione spetta ai primi firmatari delle mozioni, collegate nell'ordine inverso alla loro presentazione ed iscrizione all'O.d.G.

Se il Sindaco o i membri della Giunta chiedono di fare ulteriori dichiarazioni, la discussione generale si intende riaperta.

Al termine della discussione che si chiude con dichiarazione di voto da parte di ciascun gruppo non superiore a cinque minuti, la mozione viene posta in votazione palese e si ritiene approvata se riporta la maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti.

Art. 5 Diritto all'informazione

1 - Il Consigliere Comunale ha diritto ad essere informato compiutamente sull'attività dell'ente, delle aziende e delle società partecipate.

Il Consigliere può accedere agli uffici negli orari di apertura e ha diritto ad ottenere copia degli atti nei tempi compatibili con la natura degli atti richiesti in relazione alla complessità degli stessi e della finalità delle richieste del Consigliere.

I Consiglieri hanno il diritto di conoscere la struttura organizzativa dell'ente e di essere messi a conoscenza delle eventuali variazioni della stessa.

I Consiglieri che nell'espletamento del loro mandato vengano a conoscenza di informazioni sulle quali la legge preveda il segreto d'ufficio sono tenuti a rispettare tale obbligo.

Art. 6 Doveri

Il Consigliere Comunale, nell'esercizio del proprio diritto - dovere di presenziare ai lavori dell'Assemblea, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una seduta, ha il dovere di informare sulla propria assenza mediante comunicazione scritta al Sindaco, tale dovere può anche essere assolto verbalmente da un altro consigliere all'avvio dei lavori del Consiglio.

Per il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato il Sindaco avvia la seguente procedura:

a) Il Sindaco notifica al Consigliere Comunale risultato assente per tre volte consecutive, una comunicazione nella quale lo invita a presenziare alla successiva seduta del Consiglio Comunale o a fornire per la medesima seduta idonea giustificazione.

b) Lo informa altresì che nel perdurare dell'assenza o della mancanza di giustificazione, provvederà all'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo a quello di cui al punto "a" della sua decadenza;

c) In ogni caso la presenza del Consigliere, alla quarta seduta consiliare, esaurisce la procedura avviata nei suoi confronti; in tale seduta il Consigliere Comunale rende edotta l'Assemblea delle motivazioni inerenti alla sua condotta;

d) Qualora nella quarta seduta il Consigliere risulti assente ingiustificato, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la decadenza dalla carica; in tale sede il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, dichiara la decadenza del Consigliere e procede alla surroga dello stesso;

Art. 7 Gruppi

a) I consiglieri comunali possono associarsi in gruppi consiliari, anche di un solo componente, secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto e con le facoltà ivi riportate.

b) I consiglieri comunali dichiarano per iscritto al Sindaco o verbalmente nella prima seduta utile del consiglio comunale il gruppo che intendono costituire o al quale vogliono aderire.

c) I Gruppi consiliari eleggono nel loro seno, il proprio capigruppo, che deve essere comunicato nella prima seduta utile, ai sensi dell'art. 20 comma 3 dello statuto

d) I gruppi consiliari mediante la conferenza dei capigruppo e in accordo con il Sindaco individuano gli spazi, le risorse e gli strumenti dell'amministrazione utili all'espletamento delle funzioni dei consiglieri comunali.

e) La conferenza dei capigruppo è costituita secondo quanto previsto dallo Statuto e per gli scopi in esso prefissati. In particolare la conferenza coadiuva il Sindaco nella programmazione dei lavori e delle attività del consiglio comunale.

f) La conferenza dei capigruppo è convocata con cadenza almeno trimestrale.

Capo 3 - Le Commissioni

Art. 8 Commissioni Permanenti

1 - Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto istituisce al proprio interno 3 Commissioni Consiliari permanenti che possono occuparsi dei seguenti argomenti:

- Bilancio e Affari Istituzionali.

- Assetto del territorio, Ambiente e Infrastrutture.

- Politiche sociali, Cultura, Istruzione, Sport e Sanità.

2 - Le Commissioni Consiliari permanenti sono costituite con criterio proporzionale nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione nel numero di 5 componenti ciascuna di cui 3 appartenenti alla maggioranza e 2 appartenenti alla opposizione;

3 - Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite dal Consiglio Comunale nella prima riunione successiva all'insediamento del Consiglio stesso e rimangono in carica per tutta la durata del mandato politico-amministrativo;

4 - Ciascuna Commissione Consiliare permanente è presieduta dal Sindaco che può delegare l'Assessore competente in materia;

5 - Nella prima seduta la commissione, successivamente, elegge al proprio interno il vice Presidente di norma assegnato alla minoranza;

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento del medesimo;

6 - I consiglieri eletti nelle Commissioni Consiliari permanenti hanno il dovere di prendere parte ai lavori delle commissioni stesse e quindi, in caso di impossibilità a partecipare, debbono darne comunicazione al Presidente in tempo utile;

Il consigliere componente delle Commissioni Consiliari permanenti che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato, viene invitato dal Presidente ad informare la commissione circa la sua disponibilità a restare in carica;

In caso di rinuncia da parte del consigliere, espressa con comunicazione scritta inviata al Presidente della Commissione, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione con una nuova nomina tenendo conto del gruppo di appartenenza del consigliere dimissionario.

7 - Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi in cui vengano convocate dal Presidente in seduta segreta per la trattazione di questioni e argomenti relativi alla valutazione di comportamenti delle persone o quando la pubblicità possa pregiudicare gravemente gli interessi del Comune;

Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti possono prendere parte, su richiesta del Presidente, anche gli Assessori ed i Consiglieri senza diritto di parola o di voto, oltre il funzionario responsabile dell'area tematica;

8 - La convocazione delle sedute delle Commissioni, disposta dal Presidente della stessa, viene comunicata con avviso scritto da recapitare al domicilio di ciascun componente o in altre modalità indicate dal consigliere, anche attraverso strumenti informatici o telematici. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

Copia della convocazione, per conoscenza, viene inviata anche al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

La commissione è regolarmente costituita, quando alla seduta siano presenti almeno 3 componenti.

I lavori della commissione sono regolati dal presidente della stessa, sulla base dell'ordine del giorno di convocazione.

La commissione, quando si esprime su proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio, lo fa attraverso la formulazione di un parere approvato con votazione a scrutinio palese.

E' data facoltà ai consiglieri che rappresentino 1/5 del Consiglio Comunale o a due componenti di ciascuna commissione di richiedere su specifici argomenti la

convocazione della commissione di riferimento con istanza scritta al Presidente, da registrare al protocollo dell'ente.

La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di registrazione al protocollo.

Delle sedute delle commissioni viene redatto apposito verbale contenente la sintesi della discussione e l'esito delle votazioni.

Art. 9 Commissioni di indagine

1 - In coerenza con quanto previsto dallo Statuto Comunale, qualora occorra l'effettiva necessità, il Consiglio Comunale può procedere all'istituzione di Commissioni di indagine composte ai sensi dell' art. 9 comma 2 del presente regolamento allo scopo di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 23 dello Statuto.;

2 - Per il funzionamento di tali commissioni si applicano, in quanto compatibili , le norme del presente regolamento previste per le commissioni consiliari permanenti;

3 - La Deliberazione consiliare che costituisce le commissioni di indagine ne definisce l'oggetto, l'ambito di indagine ed i termini per concluderle e riferire al Consiglio;

4 - La Presidenza delle Commissioni di indagine è attribuita alle opposizioni, che la eleggono con proprio voto separato. In caso di parità viene eletto il più anziano di età;

5 - Le sedute delle Commissioni di indagine si svolgono a porte chiuse. I componenti di queste commissioni sono tenuti ad osservare la normativa sulla riservatezza sulle informazioni ricevute durante le sedute.

Capo 4 - Attività preparatoria

Art. 10 Attribuzioni del Sindaco

1. - Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede ai consiglieri la facoltà di parlare e la toglie loro nei casi previsti dal presente Regolamento; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento tanto da parte dei consiglieri quanto da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa.

2. - Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.

Art. 11 Sindaco - Assenza od impedimento temporaneo - Funzioni vicarie

1 - Nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco lo sostituisce il Vicesindaco quando lo stesso è Consigliere comunale. Se il Vicesindaco è nominato fra i componenti esterni della Giunta, le funzioni di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano.

Art. 12 Sessioni del Consiglio

1. - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie o sessioni d'urgenza.

2. - Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.

3. - Le sessioni d'urgenza sono convocate per le cause e secondo le modalità previste all' art 20.

Art. 13 Convocazioni

1. - La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.

2. - Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta dal Vicesindaco.

Art. 14 Avviso di convocazione

1. - L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione;
 - b) la menzione dell'urgenza, ove ricorra il caso;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare;
 - d) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. - L'avviso puo' indicare uno o più date in cui svolgere le sedute del Consiglio; la mancanza del numero legale in una di queste non pregiudica lo svolgimento delle successive.

Art. 15 Ordine del giorno

1. - L'elenco degli oggetti degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, ordinaria o d'urgenza, ne costituisce l'ordine del giorno.
2. - Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
3. - Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno.
4. - Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.

Art. 16 Pubblicazione e diffusione

1. - Il provvedimento del Sindaco di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze ordinarie del Consiglio Comunale dovranno essere pubblicate all'Albo Pretorio del Comune almeno cinque giorni prima della riunione.
2. - Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia del provvedimento di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della Segreteria Generale, assicurandone il tempestivo recapito:
 - ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali;
 - agli organi di informazione che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
3. - - Pubblicità della seduta dovrà essere effettuata attraverso l'affissione di manifesti e pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Art. 17 Iscrizione di proposte all'ordine del giorno

1. - L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta Comunale, cui e' affidato il potere esecutivo ed ai consiglieri comunali componenti del massimo organo rappresentativo della volonta' popolare.
2. - Le proposte di deliberazione da trattarsi in Consiglio presentate dai consiglieri sono inviate al Sindaco il quale le trasmette al segretario per una verifica in ordine alla legittimità, competenza e fattibilità tecnica della proposta.
3. - Il Sindaco, sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma, puo' decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi il rispetto dei profili sopra indicati a trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al soggetto proponente.
4. - Il Sindaco e' sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per scritto, la trattazione da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Art. 18 Termini per la consegna avviso

1. - L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
2. - In tali termini sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
3. - L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
- 4 - Per la consegna della convocazione il Consigliere Comunale può eleggere un domicilio all'interno del territorio comunale;
5. - Se richiesto dal consigliere, la Comunicazione della convocazione potrà avvenire anche attraverso strumenti informatici. La presente non sostituisce in alcun caso la comunicazione. Il solo caso di sostituzione della notifica può avvenire nel caso di attivazione da parte del consigliere di una casella di posta elettronica certificata.

Art. 19 Convocazione d'urgenza

1. - Il Consiglio Comunale puo' essere convocato d'urgenza quando cio' risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

2. - In questo caso basta che l'avviso sia consegnato ventiquattr'ore prima. In tal caso la comunicazione potrà esser fatta anche per via telegrafica, intendendosi riferito il termine di ventiquattr'ore al momento della spedizione del telegramma.

3. - I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia inviato al giorno successivo.

Art. 20 Deposito e consultazione di atti

1. - Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente art. 20, sono depositati presso la Segreteria generale del Comune o altro luogo espressamente indicato almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio Comunale.

2. - I consiglieri hanno facoltà di prendere visione di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché un argomento possa essere esaminato. Ove il deposito degli atti non sia avvenuto nei termini indicati dal presente articolo, su segnalazione anche di un solo consigliere, fatta per iscritto al Segretario Comunale all'atto della presa visione o il giorno del Consiglio in apertura di seduta, l'argomento non può essere sottoposto all'esame del Consiglio.

Capo 5 - Le adunanze

Art. 21 Adunanze

1. - Il Consiglio Comunale, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

2. - L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario comunale e i cui risultati sono annotati a verbale.

3. - Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti e dichiara deserta l'adunanza.

4. - I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale.

5 - Nel giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede dell'ente sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

Art. 22 Partecipazione dell'Assessore non consigliere

1. - L'Assessore non consigliere, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.

2. - La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 23 Luogo di svolgimento

1- La sede dello svolgimento ordinario delle riunioni è definita con specifica Delibera Consiliare. Se non viene effettuata nessuna deliberazione le riunioni si tengono, di regola, presso il Municipio nella c.d. Sala Consiliare.

2. - Il Sindaco può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni economiche e sociali, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità rappresentata.

Art. 24 Adunanze pubbliche

1. - Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 26.

2. - Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 25 Adunanze segrete

1. - Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

a) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone.

b) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

c) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

2. - L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali, attitudini, meriti e demeriti, di persone.

3. - Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. - Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, della Giunta ed al Segretario Comunale, il Vicesegretario ed il responsabile dell'Ufficio Segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 26 Adunanze "aperte"

1. - Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, ovvero su iniziativa degli stessi, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale od anche nei luoghi ove si verificano situazioni particolari od esigenze ed avvenimenti che richiedano l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

2. - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. - In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei cittadini presenti e dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. - Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 27 Aggiornamento della seduta

1. - Su proposta motivata del Sindaco e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri presenti, la seduta può essere aggiornata ad una successiva data e se ne dà comunicazione ai soli consiglieri assenti.

Capo 6 - Svolgimento delle sedute consiliari.

Art. 28 Apertura della seduta

1. - Il Sindaco, raggiunto il numero legale, ordina al Segretario di procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertata, in base all'appello, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 29 Nomina degli scrutatori

1. - Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Sindaco sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.

2. - Uno almeno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.

Art. 30 Comunicazioni del Sindaco

1. - Il Sindaco, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.

2. - Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente un consigliere per ogni gruppo per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non può procedersi a deliberazioni.

Art. 31 Interventi e ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale

1. - All'inizio della seduta ogni consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Sindaco e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale.

2. - Gli interventi non possono superare i cinque minuti.

3. - Nello svolgimento dei lavori il Sindaco, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.

Art. 32 Argomenti all'ordine del giorno

1. - Il Consiglio non può deliberare alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo che sia presente la totalità dei consiglieri.

Art. 33 Ordine di trattazione degli argomenti

1. - Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno.

2. - Tuttavia il Sindaco o ciascun consigliere puo' proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa e' votata per alzata di mano.
3. - La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazioni di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.

Art. 34 Apertura della discussione

1. - La discussione su ciascun argomento e' aperta dal Sindaco con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. - La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare e' svolta dal Sindaco, dall'assessore competente o dal consigliere relatore o proponente.
3. - Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione puo' essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
4. - La relazione con illustrazione della proposta deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo.

Art. 35 Intervento dei consiglieri

1. - Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Sindaco da' la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di richiesta.
2. - I consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal sindaco.
3. - Nella stessa seduta, i consiglieri non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento.
4. - E' consentito un ulteriore intervento, non superiore ai (10) minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine, per dichiarazione di voto.
5. - Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. Il Sindaco può togliere la parola al consigliere che ecceda il limite di tempo o che si discosti dall'argomento in discussione, dopo averlo invitato al rispetto del termine o dell'argomento.
6. - Non e' permesso ad alcuno di interrompere chi parla, ne' intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Sindaco per richiamo al regolamento.

Capo 7 - Dichiarazioni di voto e votazioni

Art. 36 Dichiarazioni di voto

- 1.- Al termine della discussione ciascun Consigliere può chiedere la parola per motivare il proprio voto. Tale intervento deve limitarsi al tempo di 2 minuti.

Art. 37 Sistemi di votazione

1. - La votazione puo' essere palese o segreta.
2. - Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 38 Approvazione delle proposte

1. - La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei votanti, salvo le eccezioni di Legge di Statuto o di Regolamento.
2. - Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei consiglieri presenti il numero degli astenuti.
3. - Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di persone non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti su i due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parita' di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di eta'.

Art. 39 Votazione palese

1. - La votazione e' palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. - La votazione palese e' la regola e puo' farsi: per appello nominale ad alta voce, per alzata di mano.
4. - Nella votazione per appello nominale il Sindaco fa eseguire dal Segretario comunale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "si" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.

Art. 40 **Votazione segreta**

1. - La votazione e' segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. - La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone.
3. - La votazione segreta puo' aver luogo con il sistema delle schede segrete.
4. - Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sara' dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sara' dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) le schede, debitamente piegate, vengono consegnate agli scrutatori i quali provvedono al loro spoglio con l'assistenza del Segretario comunale.
5. - Le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Art. 41 **Votazione per singole parti**

1. - Il Sindaco puo' disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per divisione delle singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. - Nella votazione per singole parti la parola viene concessa solo per dichiarazioni di voto e per non più di tre minuti.
3. - In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi infine con votazione complessiva.

Art. 42 **Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione**

1. - I consiglieri hanno facolta' di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono comunque considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, ne' dichiarano di astenersi o esprimono altra volontà, ne si assentano. I consiglieri astenuti concorrono alla formazione del numero legale (quorum strutturale) dei presenti per la validita' della seduta; ma non si computano nel numero dei votanti.
2. - I consiglieri debbono astenersi dal votare quando ricorrano i casi di astensione obbligatoria previsti dalla normativa vigente. Essi si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario comunale per la registrazione a verbale.
3. - I consiglieri allontanatisi non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
4. - L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, se non in quelli espressamente previsti dalle normative vigenti;

Art. 43 **Votazione infruttuosa per parita' di voti**

1. - Si considera infruttuosa la votazione con esito di parita' di voti favorevoli e contrari.

Art. 44 **Nomina di rappresentanti della minoranza**

1. - Quando si devono nominare rappresentanti della minoranza consiliare, salvo specifiche disposizioni di legge, si procede con voto limitato.

Art. 45 **Scrutinio**

1. - L'accertamento della somma dei consensi prodottasi mediante la votazione compete al Sindaco con l'assistenza degli scrutatori nominati e del Segretario.
2. - La votazione deve ripetersi quando gli scrutatori non concordano sul numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi.
3. - L'assistenza degli scrutatori sara' fatta risultare dal verbale della seduta.

Art. 46 **Proclamazione dell'esito della votazione**

1. - Ultimate le operazioni di scrutinio, il Sindaco ne proclama il risultato.

Art. 47 **Attribuzioni del Presidente**

1. - Chi presiede la seduta ha facolta':
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'art. 78 del presente Regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Capo 8 - Disciplina durante le sedute

Art. 48 Disciplina dei consiglieri

1. - I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e liberta'.
2. - Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la liberta' delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Sindaco lo richiama nominandolo.
3. - Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avra' la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Sindaco.
4. - Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, ovvero indipendentemente da un precedente richiamo, il Sindaco infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. - Il consigliere, colpito dal provvedimento di cui al precedente comma, puo' appellarsi al Consiglio, il quale decidera' per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal Consiglio non sara' fatta menzione a verbale della nota di biasimo.
6. - Se il consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Sindaco, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Sindaco puo' sospendere la seduta.
7. - Il Sindaco puo' altresì proporre l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 49 Tumulto in aula

1. - Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del sindaco, questi puo' sospendere la seduta. La seduta sospesa riprende su decisione del Sindaco.
2. - Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Sindaco puo' scioglierla.

Art. 50 Disciplina del pubblico

1. - Nessuna persona estranea puo', salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante la seduta alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso.
2. - Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono mantenere un contegno corretto, rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. - Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il Sindaco, dopo opportuni richiami, puo' fare espellere gli autori del disordine. Ove questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Sindaco puo' sospendere la seduta, ammenoche' il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico.
4. - In caso di oltraggio al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri ed agli agenti della polizia municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorita' giudiziaria.

Art. 51 Servizio di polizia durante la seduta

1. - Il Sindaco, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia nell'aula consiliare.
2. - La forza pubblica puo' entrare nell'aula a richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Capo 9 – Partecipazioni extraconsiliari ed esterne

Art. 52 Convocazione degli assessori extraconsiliari

1. - Le disposizioni del presente Regolamento relative ai consiglieri sono estese agli assessori extraconsiliari in quanto applicabili.
2. - L'avviso di convocazione dei consiglieri e' spedito anche agli assessori extraconsiliari.
3. - Questi, che in aula prendono posto al tavolo della Presidenza, sono tenuti ad osservare le disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
4. - Gli assessori extraconsiliari non concorrono in alcun caso di formazione del numero legale e non hanno diritto di voto.

Art. 53 Partecipazione del Segretario

1. - Il segretario del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. - In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce, ove esista, il vice Segretario secondo le norme di legge e del Regolamento del personale.
3. - Il Segretario prende la parola soltanto se ne e' richiesto dal Sindaco; comunque non ha diritto di voto.

Art. 54 Compiti del Segretario

1. - Il Segretario, ai sensi dell'art. art. 97 del D.Lgs. 267/00 e delle norme statutarie, provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri.

2. - Può esprimersi in ordine alla legittimità degli emendamenti alle proposte di deliberazioni; ove sia necessaria la consultazione di leggi e della giurisprudenza, deve informarne il Sindaco, che proporrà una breve sospensione o il rinvio dell'argomento ad altra seduta.

Art. 55 Partecipazione dei responsabili di servizio, dei tecnici esterni e dei revisori dei conti

1. - Quando per la discussione o deliberazione di un determinato affare è ritenuta necessaria la loro presenza, gli impiegati responsabili di servizio, il responsabile di ragioneria e i tecnici esterni titolari di un incarico conferito dall'Amministrazione possono essere convocati dal Sindaco a partecipare alla seduta.

2. - Essi prendono la parola su richiesta del Sindaco; in ogni caso non hanno diritto di voto.

3. - I membri del collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, possono prendere la parola:

a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Capo 10 – Verbali

Art. 56 Redazione del processo verbale delle sedute

1. - Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio comunale.

2. - Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.

3. - Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 57 Contenuto del verbale

1. - Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. - Il processo verbale deve:

a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;

b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;

c) riportare i punti principali delle discussioni;

d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;

e) far constare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. - Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.

4. - I consiglieri, che nel corso della seduta abbiano presentato al Segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia riportato integralmente nel verbale.

5. - Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

6. - Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o caluniose, o comunque offensive.

Art. 58 Approvazione e rettifiche dei verbali

1. - I verbali delle sedute del Consiglio dopo la compilazione sono sottoscritti, previa lettura, dal Presidente e dal Segretario.

2. - Il verbale viene depositato nella Segreteria comunale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione almeno 5 giorni prima dello svolgimento del C.C. nel quale sarà proposta l'approvazione approvato.

3 - I Consiglieri possono prenderne visione, verificare i propri interventi e presentare per iscritto all'Assemblea, motivate proposte correttive;

4 - Queste ultime, se accolte, vengono ricevute dal Segretario per le opportune modifiche del verbale.

5 – In mancanza di proposte correttive, il verbale viene dichiarato approvato senza necessità di specifica discussione e votazione

Art. 59 Registrazione delle sedute

1. – Le sedute possono essere registrate attraverso un sistema di registrazione audio, le cui caratteristiche sono dettate dall'evoluzione tecnologica. E' possibile, nel rispetto delle normative di legge, prevedere delle registrazioni video. E' tassativamente vietata ogni registrazione audio o video svolta senza preventiva autorizzazione del Presidente.

Capo 11 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 60 Entrata in vigore

1. - Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività del relativo atto deliberativo, contestualmente è abrogato in toto il precedente regolamento sul funzionamento del C.C. approvato con Delibera C.C. n. 89 del 18.11.1993.

Il Sindaco
Piergiuseppe Massa